

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 4 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) e al punto 9a (Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
2. Al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
"- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

⁽¹⁾ GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18.⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4.

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- "- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/415 e (UE) 2018/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.